

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 24 del 30.01.2010.

Impugnazione proposta l'11 dicembre 2009 da Hubert Ségaud avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), 29 ottobre 2009, causa T-249/09, Ségaud/Commissione europea

(Causa C-514/09 P)

(2010/C 234/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hubert Ségaud (rappresentante: avv. J.- P. Ekeu)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 21 maggio 2010, la Corte (Ottava sezione) ha respinto l'impugnazione ed ha condannato il sig. Ségaud alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) il 4 maggio 2010 — KHS AG/Winfried Schulte

(Causa C-214/10)

(2010/C 234/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamm

Parti

Ricorrente: KHS AG.

Convenuto: Winfried Schulte.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che osta a norme e/o prassi nazionali, per le quali il diritto a ferie minime retribuite si estingue per decorrenza del periodo di riferimento e/o di riporto, anche nel caso in cui il lavoratore sia inabile al lavoro per un periodo più lungo (e tale protratta inabilità al lavoro comporti che egli possa maturare diritti a ferie minime per diversi anni, qualora la possibilità di riportare tali diritti non sia limitata nel tempo). In caso di soluzione negativa, se la possibilità di riporto debba sussistere per un periodo non inferiore ai 18 mesi.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 maggio 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Repubblica federale di Germania

(Causa C-244/10)

(2010/C 234/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Mesopotamia Broadcast A/S METV

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l'applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾ e, pertanto, sia esclusa a norma dell'art. 2 bis della medesima.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 maggio 2010 — ROJ TV A/S/Repubblica federale di Germania

(Causa C-245/10)

(2010/C 234/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: ROJ TV A/S

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l'applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾ e, pertanto, sia esclusa a norma dell'art. 2 bis della medesima.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 20 maggio 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-250/10)

(2010/C 234/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

Se — fatta salva l'eventuale soluzione affermativa della prima questione sottoposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1° dicembre 2009 (omissis) nell'ambito del procedimento di pronuncia pregiudiziale già pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-79/10 — l'esenzione ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, debba essere concessa anche al locatore o al noleggiatore che ceda in noleggio o in locazione il proprio aeromobile includendo il carburante dal medesimo messo a disposizione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 283, pag. 51.